

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2020**

**526/2020/R/EEL**

**POSTICIPO DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DEL TESTO INTEGRATO SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI (TISDC) NEL CASO DI RETI ELETTRICHE PORTUALI E AEROPORTUALI INSERITE NEL REGISTRO DEGLI ASDC SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 2019**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1137<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la lettera di Società Esercizi Aeroportuali – SEA S.p.A. (di seguito: SEA) del 14 ottobre 2020, prot. Autorità 33090 del 15 ottobre 2020 (di seguito: lettera del 14 ottobre 2020);
- la lettera di SEA del 13 novembre 2020, prot. Autorità 37475 del 16 novembre 2020 (di seguito: lettera del 13 novembre 2020);
- la lettera di Port Utilities S.p.A. (di seguito: Port Utilities) del 20 novembre 2020, prot. Autorità 38264 del 20 novembre 2020 (di seguito: lettera del 20 novembre 2020).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l’approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
- in particolare, l’Autorità ha previsto, tra l’altro, che:

- rientrano tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
- all'interno dell'insieme dei SDC rientrano i seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
- siano istituiti, presso l'Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
- i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti;
- i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito in cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), ovvero, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali in cui insiste la rete elettrica del SDC nonché delle particelle in cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce, tra l'altro, che:
  - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributtrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete elettrica che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
  - nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere

esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018;

- Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2021 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 558/2019/R/eel) nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna (comma 9.11 del medesimo TISDC);
- fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2021 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDI, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato Settlement, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC;
- il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
  - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
  - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
  - dal 1 gennaio 2021 nel caso di reti portuali e aeroportuali che potranno essere classificate come ASDC e che saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 558/2019/R/eel).

Fino alle predette date i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC;

- il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel, 269/2019/R/eel e 558/2019/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 25 ASDC;
- con la deliberazione 558/2019/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha:
  - a seguito dei necessari approfondimenti normativi e regolatori che si sono resi necessari in merito all'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti

elettriche portuali, chiarito che le reti elettriche insite nei porti e negli aeroporti, qualora siano utilizzate per il trasporto e la fornitura di energia elettrica a una pluralità di unità di consumo (e quindi alimentino una pluralità di clienti finali), si configurano, ai sensi della direttiva 2009/72/CE, del decreto legislativo 93/11 e della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC, come ASDC;

- posticipato dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2021 l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di concedere ai relativi gestori un congruo periodo per effettuare tutte le attività propedeutiche previste dal TISDC;
- inserito, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, nel Registro ASDC le reti elettriche denominate "Porto Civitavecchia" (identificata con il codice distributore 618), "Porto Fiumicino" (identificata con il codice distributore 619) e "Porto Gaeta" (identificata con il codice distributore 620), tutte gestite da Port Utilities.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- SEA, con riferimento alle attività aeroportuali e alla gestione delle reti elettriche degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa:
  - con la lettera del 14 ottobre 2020, ha richiesto all'Autorità che il termine per l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC possa essere prorogato. Tale richiesta è conseguenza dei risvolti gravosi, sia in termini di operatività che in termini di impatto economico, che l'emergenza sanitaria relativa alla pandemia da virus Covid-19 ha comportato, nonché è conseguenza degli inevitabili rallentamenti e criticità che non hanno oggettivamente consentito a SEA di potere svolgere pienamente e nei tempi previsti le attività necessarie all'applicazione del TISDC;
  - con la lettera del 13 novembre 2020 e facendo seguito alla precedente lettera del 14 ottobre 2020, ha richiesto all'Autorità che il termine per l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC possa essere prorogato almeno sino a giugno 2022. Tale richiesta è conseguenza dell'aggravarsi della crisi sanitaria relativa alla pandemia da virus Covid-19 e dell'emanazione delle disposizioni normative emergenziali che hanno comportato una severa riduzione del traffico aereo che, a sua volta, aggraverà maggiormente la già problematica situazione finanziaria della medesima SEA;
- Port Utilities, con la lettera del 20 novembre 2020, ha richiesto all'Autorità che il termine per l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC possa essere prorogato a una data ritenuta congrua dall'Autorità. Tale richiesta è conseguenza dell'emergenza sanitaria relativa alla pandemia da virus Covid-19 e

dell’emanazione delle relative disposizioni normative emergenziali che hanno comportato, per la medesima Port Utilities, alcune difficoltà nell’adempimento della normale operatività legata all’erogazione dei servizi di interesse generale all’interno dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ivi comprese tutte le attività necessarie per la piena operatività come ASDC a decorrere dal 1 gennaio 2021;

- ad oggi nessun altro soggetto gestore di reti elettriche insite in porti e aeroporti qualificabili come ASDC ha completato le attività propedeutiche all’invio all’Autorità delle dichiarazioni previste dall’articolo 9 del TISDC ai fini dell’inserimento del Registro degli ASDC e all’applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC a decorrere dal 1 gennaio 2021, anche probabilmente perché incorsi nelle medesime criticità che SEA e Port Utilities hanno rappresentato.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- posticipare dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022 l’applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di concedere ai relativi gestori un congruo periodo per effettuare tutte le attività propedeutiche previste dal TISDC;
- modificare il comma 9.11 del TISDC al fine di posticipare al 1 gennaio 2022 la data a decorrere dalla quale Terna sia tenuta a pubblicare nel proprio sito internet il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l’archivio storico delle variazioni societarie che interverranno

**DELIBERA**

1. di posticipare, nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, l’applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi dal 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022;
2. di modificare il comma 9.11 del TISDC, sostituendo le parole “a partire dall’1 gennaio 2021” con le seguenti parole: “a partire dall’1 gennaio 2022”;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a Terna S.p.A., a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e all’Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza;

4. di pubblicare la presente deliberazione e il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, come modificato dal presente provvedimento, nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 dicembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*